

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 1985

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi» (1140), d'iniziativa dei deputati Mora ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*Rinviato alla Commissione, dal presidente del Senato, il 14 marzo 1985, per una nuova deliberazione*)

(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
COMASTRI (PCI)	2
VENTURI (DC)	2
MONDO (PRI)	3
DI NICOLA (PSI), relatore alla Commissione	3

«Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» (1187), d'iniziativa dei deputati Pallanti ed altri; Campagnoli ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 4, 5
BRUGGER (SVP)	4, 5
MONDO (PRI)	4
SANTARELLI Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	4, 5

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi» (1140),
d'iniziativa dei deputati Mora ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(*Rinviato alla Commissione, dal presidente del Senato, il 14 marzo 1985, per una
nuova deliberazione*)

(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi», d'iniziativa dei deputati Mora ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, e rinviato alla Commissione, dal presidente del Senato, il 14 marzo 1985, per una nuova deliberazione.

Ricordo alla Commissione che il disegno di legge ora al nostro esame è già stato da noi discusso e approvato nella seduta del 13 marzo. Furono in seguito sollevate obiezioni da parte del Presidente del Senato che ci ha rinviato il provvedimento per una nuova deliberazione dopo l'acquisizione del parere della 5^a Commissione permanente, cui nel frattempo il provvedimento è stato deferito. Sul provvedimento stesso vi è stato il parere contrario della Commissione finanze e tesoro, ma una seconda missiva del Presidente del Senato affermava che il nostro esame in sede deliberante poteva continuare se il parere della 5^a Commissione permanente fosse stato favorevole; detto parere è frattanto arrivato ed è favorevole. Lo porto pertanto a conoscenza della Commissione: «La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, a maggioranza esprime parere favorevole».

L'estensore del parere è stato il senatore Carollo, ed il senatore Covi su tale determinazione ha espresso voto contrario.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

COMASTRI. Signor Presidente, abbiamo già votato questo disegno di legge sulla coltivazione dei funghi, e mentre reiteriamo il nostro voto favorevole, vorremmo fare una brevissima considerazione. All'articolo 1 il disegno di legge stabilisce che l'attività della coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola; pur senza voler presentare in questa sede emendamenti esplicativi, credo sia opportuno rimanga traccia che per attività di coltivazione dei funghi comprendiamo quella dei funghi eduli di qualsiasi natura, sia apogei che ipogei.

Con questa precisazione ribadisco il voto favorevole del Gruppo comunista sul disegno di legge.

VENTURI. Signor Presidente, prendo la parola per ribadire il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge e per ricordare che l'attività di coltivazione dei funghi deve intendersi

comprensiva anche della coltivazione dei funghi ipogei; pertanto anche la coltivazione dei tartufi deve considerarsi una attività imprenditoriale agricola che rientra nell'attività di coltivazione dei funghi.

Con questa precisazione, che peraltro appare scontata, ribadisco il voto favorevole del nostro Gruppo sul disegno di legge n. 1140.

MONDO. Come già è stato fatto dal nostro rappresentante presso la Commissione bilancio, senatore Covi, anche io in questa sede esprimo il voto contrario del Gruppo repubblicano a questo disegno di legge, in quanto ritengo che la coltivazione dei funghi, anche se utilizzasse capannoni ubicati nel centro di un'area urbana, potrebbe - grazie a questo disegno di legge - usufruire di contributi e di agevolazioni fiscali spettanti al settore agricolo.

DI NICOLA, *relatore alla Commissione*. Confermo il mio voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.

È approvato.

Art. 2.

Coloro che esercitano l'attività di funghicoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

È approvato.

Art. 3.

I coltivatori sono tenuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a provvedere alla autodenuncia delle superfici investite a funghi, applicandosi, agli effetti dell'imposta, la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda.

È approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda la parola, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» (1187), d'iniziativa dei deputati Pallanti ed altri; Campagnoli ed altri; approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste», d'iniziativa dei deputati Pallanti ed altri; Campagnoli ed altri; già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

BRUGGER. Signor Presidente, a quanto mi risulta la 1^a Commissione non ha ancora trasmesso il suo parere sul disegno di legge. È necessario attendere che questo parere ci pervenga, oppure possiamo egualmente continuare l'esame del disegno di legge in sede deliberante?

PRESIDENTE. Senatore Brugger, ci è giunto il parere della 5^a Commissione permanente ma non quello della 1^a; essendo però decorsi i 15 giorni previsti dall'articolo 39, primo comma, del Regolamento del Senato, sulla base del secondo comma dello stesso articolo deve intendersi che la 1^a Commissione non ritiene di esprimere alcun parere, ed è pertanto possibile procedere all'approvazione del provvedimento. Se invece la maggioranza della Commissione ritenesse di rinviare l'esame del disegno di legge, lo può fare, anche se in questa decisione non è vincolata dalla mancanza del parere della 1^a Commissione permanente.

BRUGGER. Sono favorevole alla trattazione del disegno di legge al nostro esame; avevo soltanto voluto accertare cosa comportasse il decorrere dei 15 giorni.

MONDO. Il quarto comma dell'articolo 1 del disegno di legge recita: «Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unità per anno». Queste 500 unità dovrebbero aumentare ogni anno?

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Intanto voglio chiarire che lo scopo della legge è quello di sanare la situazione di tutto il personale avventizio che da anni presta servizio (circa ottocento unità in tutta Italia) nell'Azienda forestale dello Stato e che per effetto della legge sul collocamento è costretto ai ben noti

licenziamenti di tre giorni, per poi essere riassunto. In sostanza, ad esempio, a Zanone abbiamo un solo guardiano che è giornaliero e che ogni mese è costretto ad essere licenziato, cosicchè nell'isola non si fa nessuna vigilanza. lo scopo della legge non è quello di prevedere altre assunzioni, ma di sanare e di poter trasformare i salariati a tempo determinato in salariati a tempo indeterminato. Ciò per quanto riguarda il personale a tempo determinato; poi è chiaro che in relazione a particolari esigenze potrà appalesarsi la necessità, in alcune situazioni, di ricorrere a forme di assunzione di questa natura, ma per evitare che tale ricorso possa essere illimitato si pone un tetto di 500.

BRUGGER. Così io avevo letto e così avevo interpretato, nel senso che il limite massimo di cinquecento unità è costante. Inoltre vorrei sapere, poichè non sono riuscito a capirlo dal testo della legge, se anche il personale a tempo indeterminato viene assicurato agli effetti dei contributi unificati in agricoltura.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È specificato nell'articolo 1 che il Ministero si fa carico del pagamento dei contributi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205, e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, la Gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Per il medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in essere ai sensi della presente legge le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonchè tutte le altre con essa eventualmente incompatibili.

Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento.

Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unità per anno.

Nella fase di prima applicazione della presente legge, per gli operai occupati, o già occupati presso la Gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assunti ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, qualora abbiano svolto oltre 180 giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al quarto comma.

Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo la spesa complessiva per la manodopera non potrà comunque superare quella sostenuta dalla Gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio precedente.

Al personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457.

L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato.

È approvato.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 155, e al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, della legge 26 settembre 1981, n. 537, la Gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a corrispondere, per gli operai assunti a tempo determinato di cui all'articolo precedente, i contributi agricoli unificati dovuti, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, mediante versamenti trimestrali dei contributi medesimi per il numero di giornate effettivamente impiegate in ogni trimestre dell'anno solare.

Le denunce periodiche e i versamenti contributivi sono sottoposti ai termini di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1982. Tale disciplina si applica altresì alla denuncia degli operai a tempo indeterminato e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Le denunce della manodopera assunta dalla Gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, e i relativi versamenti dei contributi agricoli unificati, effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge secondo termini e modalità diversi da quelli previsti dalle leggi di cui al primo comma, sono considerati validi e soggetti ad eventuale conguaglio senza gravame di interessi per ritardato pagamento.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge
nel suo complesso.

È approvato.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO